

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n.26

☎ 091/8711300

ORDINANZA SINDACALE N. 67 DEL 9 luglio 2021

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine in occasione della proiezione di calcio nella serata della finale di calcio della Nazionale Italiana nel centro urbano.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la manifestazione oggetto d'ordinanza è destinata a richiamare un potenziale copioso afflusso di persone provenienti dalle contrade e dai comuni limitrofi e che l'iniziativa produrrà una notevole frequentazione degli esercizi, bar e affini, con straordinario consumo di bevande sia in loco che d'asporto;

CONSIDERATO altresì che le bevande, alcoliche e non, in lattina o in contenitori/bicchieri di vetro possono generare problemi di sicurezza pubblica per uso improprio di oggetti taglienti o accidentale rottura e dispersione a terra dei medesimi o frammenti di essi;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone e preservare l'ambiente e l'ordine pubblico;

RITENUTO, per quanto esposto, d'impedire il raggiungimento dei luoghi e spazi aperti ove sia possibile assistere alla manifestazione in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro e lattine di alluminio ;


TENUTO conto dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e annesso richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi straordinari ai fini della pubblica sicurezza;

VISTE le normative per contrastare la pandemia Covid-19 in vigore che prevedono il distanziamento interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuale se tale distanza non è rispettata;

CONSIDERATO che è preciso compito dell'Amministrazione Comunale operare al fine di prevenire ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art.54 comma 4 del D.Lgs.18.08.2020 n.267 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 il quale stabilisce che, in particolare , in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n.26

☎ 091/8711300

RILEVATO in particolare che la dispersione di contenitori di vetro e lattine può costituire danno per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che, come quella attesa, comportino la concentrazione di un elevato numero di persone nei luoghi pubblici all'aperto;

VISTO l'art.54 del Dlgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza;

VISTO il T.U.E.L. Dlgs. n.267/2000 con particolare riferimento agli artt.7 bis, 50 e 54;

VISTA la legge 24.11.1981 n.689;

ORDINA CHE NELLA FASCIA ORARIA

compresa dalle ore 20,00 del giorno 11.07.2021 alle ore 5.00 del giorno 12.07.2021, in occasione della finale degli europei di calcio che vede in campo la Nazionale Italiana e nei luoghi pubblici all'aperto.

E' VIETATA

1. La vendita e la somministrazione all'esterno del locale di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro e di bevande in lattine da parte degli esercenti delle attività di somministrazione alimenti e bevande, di ristorazione e di natura commerciale e/o artigianale con autorizzazione alla vendita di bevande, siano esse alcoliche o analcoliche, ivi inclusa la compravendita delle medesime mediante distributori automatici;
2. Il servizio ai tavoli, al di fuori del locale e nell'ambito dello spazio di pertinenza con posate diverse da quelle in plastica;
3. La vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e/o in lattina, siano esse alcoliche o analcoliche;
4. Il consumo negli spazi pubblici all'aperto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e/o in lattina, siano esse alcoliche o analcoliche, da parte di chiunque;



COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n.26

☎ 091/8711300

INVITA INOLTRE

1. Gli esercenti delle attività di somministrazione e vendita bevande, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela posate, bottiglie, bicchieri ed contenitori biodegradabili.

2. Il pubblico e i clienti dei locali interessati dalla manifestazione di Piazza Comitato ad evitare lo stazionamento in piedi durante la trasmissione della partita per tutta la durata della competizione, fatta salva la mancanza di posti a sedere e comunque sempre rispettando distanziamenti e restrizioni anti-Covid 19.

RENDE NOTO

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs.267/2000.

Ai sensi dell'art.16 comma 1 della L.689/1981 e s.m.i è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.

Gli oggetti sequestrati, venduti o utilizzati saranno sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca nel rispetto dell'art.13 comma c.2 della L.689/81 e degli artt. 4 e 7 del DPR 571/1982.

In caso di violazione accertata in carico di minori, ai sensi degli artt. 2 e 6 L.689/81 risponderà direttamente il soggetto esercente la patria potestà o il soggetto a cui è legalmente affidato, responsabile per "culpa in vigilando".


La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare e rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

L'invio tramite mail/PEC per quanto di opportuna conoscenza /competenza:

- Alla Prefettura di Palermo
- Alla Questura di Palermo
- Alla Stazione dei Carabinieri di Misilmeri
- Alla Polizia Locale SEDE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;



☎ 091/8711300

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n.26

AVVERTE

Contro il presente provvedimento ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.241/90 può essere promosso per incompetenza, per eccesso di potere o per la violazione di legge ricorso al TAR di Palermo entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 3 del Dlgs.285/92, sempre entro sessanta giorni, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, da parte dei soggetti indicati dall'art.12 del vigente Codice della Strada incaricati delle esecuzione della presente ordinanza.

Il Funzionario responsabile Area 4
Arch. Rita Corsale

Firmato
digitalmente da

rita corsale

CN = corsale rita
SerialNumber =
TINIT-CRSRT168E58G27
3Y
C = IT

IL SINDACO
Dott. Rosario Rizzolo



ROSARIO
RIZZOLO
09.07.2021
11:20:59 UTC